



Circolare n.20 del 06/09/2016

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO

L'unione civile, rappresentando sostanzialmente un "matrimonio" tra persone dello stesso sesso, comporta conseguenze ad esso assimilabili. Il Parlamento ha approvato una legge idonea ad estendere alle parti dell'unione civile tutti i diritti e le facoltà che la legislazione sul lavoro, nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali, attribuiscono ai coniugi.

Ai componenti di un'unione civile sarà estesa la maggior parte degli istituti del diritto del lavoro e della previdenza, a differenza di chi invece è soggetto alle semplici convivenze di fatto.

Il Parlamento ha approvato la legge che introduce una serie di tutele per le coppie omosessuali e garantisce un minimo di protezione giuridica alle situazioni di convivenza di fatto.

La differenza tra i due istituti :

- 1) l'unione civile costituisce il legame tra due persone dello stesso sesso unite civilmente mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile sulla base di un legame affettivo stabile con reciproca assistenza morale e materiale;
- 2) la convivenza di fatto è il rapporto tra due persone eterosessuali o omosessuali non unite civilmente né in matrimonio, ma da uno stabile legame affettivo di coppia con vincolo di reciproca assistenza morale e materiale.

Estensione dei diritti coniugali nelle unioni civili

Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Le norme del codice civile invece in cui compaiono gli stessi termini non sono automaticamente applicabili, ma solo quelle che la legge in questione richiama espressamente".

Tale estensione dei diritti non riguarda però i conviventi di fatto.



Unioni civili

La coppia omosessuale nell'ambito dell'unione civile potrà pertanto godere di una serie di vantaggi legati ai diritti del lavoratore coniugato in matrimonio e, in particolare:

- 1) in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche all'altro convivente dell'unione civile; si tratta rispettivamente dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR;
- 2) in materia di TFR la legge richiama espressamente l'art. 12 bis della legge 898/1970 sul divorzio cosa che comporta il diritto di uno dei due partner titolare dell'assegno di mantenimento, a percepire il 40% del TFR liquidato al convivente in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l'unione civile;
- 3) Il diritto al congedo assimilabile a quello matrimoniale con in medesimi effetti anche economici a seguito dell'intervenuta unione civile;
- 4) Il diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistenza al partner disabile e al congedo ai 3 giorni per lutto o per grave infermità dell'altra parte;
- 5) Nel part time la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
- 6) La priorità nel diritto di trasformazione del rapporto da full time in part time nello stessa situazione indicata al punto precedente;
- 7) Il diritto di convalida delle dimissioni rese dal lavoratore da quando viene costituita un'unione civile fino ad un anno dopo, in analogia con il caso della contrazione del matrimonio;
- 8) La nullità del licenziamento intimato in concomitanza con l'unione civile, in analogia con il matrimonio;
- 9) Dal punto di vista previdenziale la coppia unita civilmente costituisce nucleo ai fini della spettanza del relativo assegno familiare, così come spetta la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, nonché la pensione ai superstiti in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato;
- 10) Dal punto di vista fiscale spettano le detrazioni familiari per il partner considerato a carico, in presenza delle condizioni di legge.

Convivenza di fatto

Il rapporto di coppia non formalizzato nell'ambito di un'unione civile (né col matrimonio) non fa sorgere in capo ai due partner i diritti a cui abbiamo fatto cenno.